

**REGOLAMENTO PER L'INSERIMENTO DI PERSONE
ADULTE E ANZIANE CHE NECESSITANO DI RICOVERO
IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

1^ SEZIONE: ACCESSO AL SERVIZIO

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO**
- Art. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO**
- Art. 4 - PROCEDURA DI ACCESSO AL SERVIZIO**

*2^ SEZIONE: INSERIMENTO DI ADULTI E ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI: ACCESSO
ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DEL COMUNE*

- Art. 5 - PRESUPPOSTI DELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA**
- Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- Art. 7 - FORME DI INTERVENTO DEL COMUNE**
- Art. 8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI INTEGRAZIONE
DELLA RETTA DA PARTE DEL COMUNE DI RESIDENZA IN PRESENZA DI
SOGGETTI CIVILMENTE TENUTI AGLI ALIMENTI**
- Art. 9 - DECADIMENTO DEL CONTRIBUTO**

3^ SEZIONE: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 10- VERIFICHE E CONTROLLI**
- Art. 11 - NORMA TRANSITORIA**
- ALLEGATO A) FORME DI INTERVENTO DEL COMUNE**

*1^ SEZIONE:
ACCESSO AL SERVIZIO*

**Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'inserimento di persone adulte e anziane che necessitano di ricovero in strutture residenziali. Tale necessità può presentarsi sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo assistenziale e può anche coesistere.

Per necessità assistenziale si intende l'impossibilità di permanenza nell'ambiente familiare di una persona adulta e/o anziana ed in relazione alla quale non è ipotizzabile alcuna altra soluzione alternativa al ricovero, che consenta di rimuovere od attenuare le condizioni di disagio.

Per necessità economica si intende l'impossibilità della persona adulta e/o anziana e dei soggetti tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti, di farsi carico totalmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale in considerazione della proprie situazioni reddituali e patrimoniali.

**Art. 2
FINALITA' DEL SERVIZIO**

Il Comune di XXXX assicura accoglienza ed adeguata assistenza presso idonee strutture socioassistenziali a soggetti adulti e anziani per i quali sia stata accertata da parte dei servizi la reale impossibilità di permanenza nell'ambiente familiare ed in relazione ai quali non sia ipotizzabile alcuna altra soluzione alternativa al ricovero, che consenta di rimuovere od attenuare le condizioni di disagio. Il ricovero in struttura protetta di persone adulte e anziane rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio - economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.

**Art. 3
DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti:

- a) a cittadini che risultino residenti nel territorio comunale;
- b) a cittadini stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno ai sensi della vigente normativa;
- c) a persone dimoranti o temporaneamente presenti nel territorio comunale che siano bisognose di interventi non differibili con rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti del Comune di residenza anagrafica dell'assistito. In tal caso il Comune di residenza dovrà essere preventivamente informato e dovrà garantire adeguata copertura economica all'intervento da attivare.

Art. 4

PROCEDURA DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Le richieste di inserimento in struttura residenziale per adulti ed anziani che necessitano di ricovero vengono presentate dagli stessi o dai familiari o dai tutori o dai curatori o dagli amministratori di sostegno presso le singole strutture.
2. Nei casi, valutati dai Servizi Sociali, di bisogno assistenziale urgente ed indifferibile, in cui è stata rilevata l'impossibilità per l'interessato di presentare direttamente l'istanza e ove non siano presenti familiari tenuti a prestare gli alimenti, in assenza di tutori, curatori o amministratori di sostegno, il Comune presenterà direttamente alla struttura residenziale la domanda volta ad ottenere il ricovero della persona economicamente disagiata nella struttura medesima. In questi casi il Comune si riserva di definire la procedura volta alla definizione dell'eventuale integrazione della retta con atti successivi.
3. Il Servizio Sociale è chiamato a valutare la situazione personale, familiare ed ambientale e, se del caso, attivare tutte le risorse a sostegno del permanere della persona al proprio domicilio secondo un piano individuale di assistenza.
4. Le richieste di inserimento in struttura residenziale devono essere autorizzate dal Comune di residenza, solo qualora il ricoverando e/o i parenti civilmente obbligati non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento della retta di ricovero.

2^ SEZIONE:

INSERIMENTO DI ADULTI E ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI: ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DEL COMUNE

Art. 5

PRESUPPOSTI DELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA

1. Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziali vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti dalla legge 328/2000 e dalla legge regionale 6/2006 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere erogati nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e trasparenza.
2. Il Comune di residenza interviene con un sostegno economico qualora i Servizi Sociali e/o il Comune stesso accertino la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:
 - l'impossibilità di permanenza della persona nell'ambiente familiare e l'inadeguatezza di ogni altra soluzione alternativa al ricovero in struttura residenziale;
 - che la situazione reddituale e patrimoniale della persona e dei soggetti tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti, non consenta loro di farsi carico totalmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale, fatto salvo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. L'integrazione della retta da parte del Comune è subordinata alla presentazione al Servizio Sociale dei Comuni di apposita domanda, tramite il modulo reperibile presso lo stesso.
2. La richiesta deve essere presentata nell'ordine:
 - dal ricoverando o dai tutori o dai curatori o dagli amministratori di sostegno;
 - da uno o più parenti o affini, così come definiti all'articolo 8 del presente regolamento, qualora il ricoverando si trovi nell'impossibilità di farlo personalmente e non siano stati nominati il tutore o il curatore o l'amministratore di sostegno.
3. Alla domanda dovrà essere allegata:
 - attestazione ISEE del ricoverando;
 - attestazione ISEE dei soggetti tenuti verso quest'ultimo, ai sensi dell'art. 433 c.c., all'obbligo di prestargli gli alimenti, qualora non conviventi.
 - dichiarazione di impegno al pagamento della retta da parte del ricoverando e dei civilmente obbligati ex art. 433 c.c.
 - dichiarazione (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) dell'esistenza ed eventuale indicazione di donatori e/o dei soggetti civilmente obbligati (elencati all'art. 433 del Codice Civile) oppure della loro assenza;
 - dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento

della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;

- ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

- dichiarazione di impegno del ricoverando e dei soggetti civilmente obbligati come previsto dall'art. 433 del C.C. e/o dei soggetti che hanno sottoscritto l'impegno alla compartecipazione della retta a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle proprie condizioni familiari ed economiche.

4. La presentazione di quanto richiesto è elemento vincolante per l'avvio dell'istruttoria e per l'eventuale integrazione della retta da parte del Comune.

5. Il Comune di residenza verifica annualmente la validità della documentazione sopra indicata ed attestante il persistere della necessità dell'integrazione della retta e, qualora accerti un mutamento delle condizioni familiari ed economiche del ricoverato, dei soggetti civilmente obbligati come previsto dall'art. 433 del C.C. e/o dei soggetti che hanno sottoscritto l'impegno alla compartecipazione della retta, rivaluta la situazione oggetto dell'intervento.

Art. 7

FORME DI INTERVENTO DEL COMUNE

Tenuto conto della situazione del ricoverando e dei soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti il Comune disporrà una delle seguenti forme di intervento, dettagliate nell'allegato A) del seguente Regolamento, considerando il margine d'autosufficienza previsto per legge su tredici mensilità annue:

A) Persona priva di pensione e/o altri redditi, di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, nonché priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

B) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

C) Persona priva di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

D) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

E) Persona priva di pensione e/o altri redditi, non proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

F) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, non proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

G) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, non proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

H) Persona priva di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Art. 8

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DEL COMUNE DI RESIDENZA IN PRESENZA DI SOGGETTI CIVILMENTE TENUTI AGLI ALIMENTI

8.1) Nella determinazione della quota di integrazione della retta, il Comune si atterrà ai seguenti criteri:

a) **SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI**

1. I soggetti tenuti agli alimenti, ex art. 433 c.c., sono nell'ordine:

- Il coniuge;

- I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

- I generi e le nuore;
 - Il suocero e la suocera;
 - I fratelli e le sorelle, germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
2. I predetti soggetti sono tenuti, mediante la stipula di accordi convenzionali tra il ricoverando ed i medesimi, a contribuire al pagamento della retta di ricovero presso la struttura residenziale nell'ordine di cui sopra, fino alla copertura dell'intero suo importo. Tali accordi dovranno essere presentati a corredo della istanza come previsto dall'art. 6 comma 3 del presente regolamento.
3. Qualora vi fossero più tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c., è ammissibile l'impegno al pagamento in toto dell'intera retta da parte di uno di essi.
4. Se le persone chiamate in grado anteriore non sono nella condizione di supportare il costo della retta, in tutto o in parte, l'obbligazione è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
5. Il donatario della persona ricoverata è tenuto a prestare gli alimenti al donante, con precedenza su ogni altro obbligato, a meno che si tratti di donazione fatta riguardo a un matrimonio o donazione remuneratoria, nei limiti di valore del bene ricevuto, e sempre che il bene donato sia tuttora presente nel patrimonio del donatario.

b) MODALITA' DI CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI OBBLIGATI

L'entità della compartecipazione verrà stabilita attraverso criteri che saranno approvati con successivo atto dal Comune.

8.2) CASI PARTICOLARI

- PLURALITA' DI PERSONE ECONOMICAMENTE DISAGIATE

1. Nel caso in cui le persone da ospitare in struttura residenziale siano più d'una con riferimento agli stessi obbligati, la compartecipazione sarà suddivisa in ragione del numero dei ricoveri.

3^ SEZIONE:

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale esegue i controlli e le verifiche di legge sulle dichiarazioni fornite per accedere ai benefici di cui al presente regolamento.
2. Qualora, successivamente all'erogazione dell'integrazione della retta da parte del Comune vengano accertati redditi o patrimoni non dichiarati in capo all'assistito o ai parenti obbligati agli alimenti che abbiano assunto l'impegno a sostenere/integrare la retta, l'erogazione stessa sarà immediatamente revocata.
3. E' fatta salva l'azione di rivalsa del Comune di residenza per quanto indebitamente erogato fino alla data di interruzione della prestazione.

Art. 10

NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Relativamente a coloro che già beneficiano dell'integrazione della retta da parte del Comune al momento dell'approvazione del Regolamento viene mantenuta la compartecipazione precedentemente stabilita fino al XXX. Gli stessi, entro il mese di XXX, dovranno far pervenire al Comune di residenza la documentazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento. In caso di mancato adempimento del suddetto obbligo il Comune procederà nei modi consentiti dalla legge, garantendo in ogni caso l'assistenza alla persona ricoverata.

ALLEGATO A) FORME DI INTERVENTO DEL COMUNE

A) Persona priva di pensione e/o altri redditi, di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, nonché priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di pagare l'intera retta di ricovero presso la struttura residenziale.

B) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di pagare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale e la quota di retta gravante sul ricoverando, il quale potrà essere supportato e/o sostituito, qualora ne sussista la necessità, da un tutore e/o amministratore di sostegno.

L'intervento integrativo del Comune è subordinato:

- Presentazione dichiarazione di impegno al pagamento della retta da parte del ricoverando, con le modalità previste all'articolo 6;

- all'assunzione dell'obbligo da parte del ricoverando di presentare annualmente all'Ufficio amministrativo competente del Comune l'attestazione relativa alla propria Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);

- al conferimento da parte del ricoverando al Comune di un mandato speciale, avente ad oggetto la vendita a terzi dei propri beni mobili ed immobili, volta al pagamento della quota della retta di ricovero gravante sul Comune;

- o in alternativa, al versamento al Comune del ricavato della vendita a terzi dei propri beni mobili ed immobili entro due anni dal ricovero, in un libretto bancario o postale di deposito intestato alla persona ricoverata depositato presso il Comune, fatte salve eventuali azioni civili da parte dell'amministrazione Comunale a tutela del proprio credito, e al conseguente conferimento al funzionario designato dal Comune di procura speciale avente ad oggetto il prelievo mensile da detto libretto di parte della quota della retta di ricovero fino ad esaurimento della somma depositata.

- o in alternativa, nel caso in cui la persona sia comproprietaria di bene immobile occupato da terzi, o titolare di diritto di usufrutto, alla costituzione di un'ipoteca volontaria sul bene (ai sensi degli artt. 2808, 2821 e ss. del c.c.) a garanzia delle obbligazioni assunte dal Comune in sua vece. Le spese notarili di costituzione dell'ipoteca sono a carico del ricoverando.

Al termine del periodo di permanenza nella struttura le somme residue verranno restituite agli eventuali aventi diritto, previo saldo delle somme dovute alla struttura residenziale.

C) Persona priva di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di pagare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale e la quota di retta gravante sul ricoverando. L'intervento integrativo del Comune è subordinato all'assunzione da parte del ricoverando degli obblighi di cui al precedente punto B).

D) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di integrare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale e la quota di retta gravante sul ricoverando, e sui soggetti tenuti nei suoi confronti agli alimenti.

L'intervento del Comune è subordinato:

- dichiarazione di impegno al pagamento della retta da parte del ricoverando e dei civilmente obbligati ex art. 433 c.c., così come previsto all'articolo 6 del presente Regolamento;

- all'assunzione dell'obbligo da parte di coloro che fanno richiesta di intervento economico, di presentare annualmente al Servizio Sociale le dichiarazioni relative alla propria Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ed a quella dei parenti tenuti a prestare gli alimenti al ricoverando;

- al conferimento da parte del ricoverando ad un funzionario da designarsi dal Comune di procura speciale, avente ad oggetto la vendita a terzi dei propri beni mobili ed immobili, il versamento del prezzo ricavato in un libretto bancario o postale di deposito intestato alla persona ricoverata depositato presso il Comune, il suo deposito presso l'economista comunale, il prelievo mensile da detto libretto da parte della designanda della quota della retta di ricovero gravante sulla stessa persona economicamente disagiata, fino ad esaurimento della somma depositata;

- al versamento al Comune del ricavato della vendita a terzi dei propri beni mobili ed immobili entro due anni dal ricovero, in un libretto bancario o postale di deposito intestato al Comune,

fatte salve eventuali azioni civili da parte dell'amministrazione Comunale a tutela del proprio credito, e al conseguente conferimento al funzionario designato dal Comune di procura speciale avente ad oggetto il prelievo mensile da detto libretto di parte della quota della retta di ricovero fino ad esaurimento della somma depositata.

- al conferimento da parte del ricoverando a funzionario designato dal Comune di procura avente ad oggetto il potere di agire, anche in giudizio, per ottenere l'adempimento dell'obbligo alimentare da parte dei soggetti a ciò tenuti nei confronti della stessa persona economicamente disagiata;

- all'assunzione da parte dei soggetti tenuti agli alimenti dell'obbligo di versare su un libretto bancario o postale intestato al Comune un importo pari ad una mensilità della retta di ospitalità e di consegnarlo in custodia all'Economo Comunale.

Su detta somma il Comune potrà rivalersi direttamente nel caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati al pagamento del contributo al mantenimento nella struttura residenziale.

Al termine del periodo di permanenza del ricoverando nella struttura le somme depositate sui suddetti libretti verranno svincolate, con loro restituzione agli aventi diritto, previo pagamento da parte degli stessi di quanto dovuto a saldo finale.

La vendita dei beni immobili di cui sopra non può avere ad oggetto l'abitazione principale della persona economicamente disagiata ove nella stessa risiedano i componenti della propria famiglia. Nel caso in cui la persona sia proprietaria o comproprietaria di bene immobile occupato da terzi, o titolare di diritto di usufrutto o di altro diritto reale di godimento, alla costituzione di un'ipoteca volontaria sul bene (ai sensi degli artt. 2808, 2821 e ss. del c.c.) a garanzia delle obbligazioni assunte dal Comune in sua vece. Le spese notarili di costituzione dell'ipoteca sono a carico del ricoverando.

E) Persona priva di pensione e/o altri redditi, non proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di integrare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale ed il contributo dei soggetti tenuti agli alimenti nei confronti del ricoverando.

L'intervento del Comune è subordinato:

- dichiarazione di impegno al pagamento della retta da parte del ricoverando e dei civilmente obbligati ex art. 433 c.c, così come previsto all'articolo 6 del presente Regolamento;

- all'assunzione dell'obbligo da parte di coloro che fanno richiesta di integrazione della retta, di presentare annualmente al Comune le attestazioni relative alla propria Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ed a quella dei parenti tenuti a prestare gli alimenti alla persona economicamente disagiata;

- all'assunzione da parte dei soggetti tenuti agli alimenti nei confronti della persona economicamente disagiata che facciano richiesta di intervento economico dell'obbligo di versare su un libretto bancario o postale intestato al Comune di una somma pari ad una mensilità della retta di ospitalità e di consegnarlo in custodia all'Ufficio di Tesoreria del Comune.

Su detta somma il Comune potrà rivalersi direttamente nel caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati al pagamento del contributo al mantenimento nella struttura residenziale.

Al termine del periodo di permanenza della persona economicamente disagiata nella struttura le somme residue verranno restituite agli eventuali aventi diritto, previo saldo delle somme dovute alla struttura residenziale.

F) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, non proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di integrare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale e la quota di retta gravante sul ricoverando, e sui soggetti tenuti nei suoi confronti agli alimenti.

L'intervento del Comune è subordinato:

- dichiarazione di impegno al pagamento della retta da parte del ricoverando e dei civilmente obbligati ex art. 433 c.c, così come previsto all'articolo 6 del presente Regolamento;

- all'assunzione dell'obbligo da parte di coloro che fanno richiesta di intervento economico, di presentare annualmente al Servizio Sociale le dichiarazioni relative alla propria Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ed a quella dei parenti tenuti a prestare gli alimenti al ricoverando;

- al conferimento da parte del ricoverando a funzionario designato dal Comune di procura avente ad oggetto il potere di agire, anche in giudizio, per ottenere l'adempimento dell'obbligo alimentare da parte dei soggetti a ciò tenuti nei confronti della stessa persona economicamente disagiata;

- all'assunzione da parte dei soggetti tenuti agli alimenti dell'obbligo di versare su un libretto

bancario o postale intestato al Comune un importo pari ad una mensilità della retta di ospitalità e di consegnarlo in custodia all'Economo Comunale.

Su detta somma il Comune potrà rivalersi direttamente nel caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati al pagamento del contributo al mantenimento nella struttura residenziale.

Al termine del periodo di permanenza del ricoverando nella struttura le somme depositate sui suddetti libretti verranno svincolate, con loro restituzione agli aventi diritto, previo pagamento da parte degli stessi di quanto dovuto a saldo finale.

G) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, non proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti

Il Comune assume l'obbligo di pagare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale e la quota di retta gravante sul ricoverando, il quale potrà essere supportato e/o sostituito, qualora ne sussista la necessità, da un tutore e/o amministratore di sostegno.

L'intervento integrativo del Comune è subordinato:

- Presentazione dichiarazione di impegno al pagamento della retta da parte del ricoverando, con le modalità previste all'articolo 6;
- all'assunzione dell'obbligo da parte del ricoverando di presentare annualmente all'Ufficio amministrativo competente del Comune l'attestazione relativa alla propria Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);

H) Persona priva di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti

Il Comune assume l'obbligo di integrare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale e la quota di retta gravante sul ricoverando, e sui soggetti tenuti nei suoi confronti agli alimenti.

L'intervento del Comune è subordinato:

- dichiarazione di impegno al pagamento della retta da parte del ricoverando e dei civilmente obbligati ex art. 433 c.c., così come previsto all'articolo 6 del presente Regolamento;
- all'assunzione dell'obbligo da parte di coloro che fanno richiesta di intervento economico, di presentare annualmente al Servizio Sociale le dichiarazioni relative alla propria Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ed a quella dei parenti tenuti a prestare gli alimenti al ricoverando;
- al conferimento da parte del ricoverando ad un funzionario da designarsi dal Comune di procura speciale, avente ad oggetto la vendita a terzi dei propri beni mobili ed immobili, il versamento del prezzo ricavato in un libretto bancario o postale di deposito intestato alla persona ricoverata depositato presso il Comune, il suo deposito presso l'economo comunale, il prelievo mensile da detto libretto da parte della designanda della quota della retta di ricovero gravante sulla stessa persona economicamente disagiata, fino ad esaurimento della somma depositata;
- al versamento al Comune del ricavato della vendita a terzi dei propri beni mobili ed immobili entro due anni dal ricovero, in un libretto bancario o postale di deposito intestato al Comune, fatte salve eventuali azioni civili da parte dell'amministrazione Comunale a tutela del proprio credito, e al conseguente conferimento al funzionario designato dal Comune di procura speciale avente ad oggetto il prelievo mensile da detto libretto di parte della quota della retta di ricovero fino ad esaurimento della somma depositata.
- al conferimento da parte del ricoverando a funzionario designato dal Comune di procura avente ad oggetto il potere di agire, anche in giudizio, per ottenere l'adempimento dell'obbligo alimentare da parte dei soggetti a ciò tenuti nei confronti della stessa persona economicamente disagiata;
- all'assunzione da parte dei soggetti tenuti agli alimenti dell'obbligo di versare su un libretto bancario o postale intestato al Comune un importo pari ad una mensilità della retta di ospitalità e di consegnarlo in custodia all'Economo Comunale.

Su detta somma il Comune potrà rivalersi direttamente nel caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati al pagamento del contributo al mantenimento nella struttura residenziale.

Al termine del periodo di permanenza del ricoverando nella struttura le somme depositate sui suddetti libretti verranno svincolate, con loro restituzione agli aventi diritto, previo pagamento da parte degli stessi di quanto dovuto a saldo finale.

La vendita dei beni immobili di cui sopra non può avere ad oggetto l'abitazione principale della persona economicamente disagiata ove nella stessa risiedano i componenti della propria famiglia. Nel caso in cui la persona sia proprietaria o comproprietaria bene immobile occupato da terzi, o titolare di diritto di usufrutto o di altro diritto reale di godimento, alla costituzione di un'ipoteca volontaria sul bene (ai sensi degli artt. 2808, 2821 e ss. del c.c.) a garanzia delle obbligazioni assunte dal Comune in sua vece. Le spese notarili di costituzione dell'ipoteca sono a carico del

ricoverando.